

**COMUNE DI
TORRI DI QUARTESOLO**



P.C.A.

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ELABORATO REDATTO AI SENSI DELLA L.R. n° 21 DEL
10.05.1999 E DELLA D.G.R. n°4313 DEL 21.09.1993

A

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA



<p>Progettista ing. Massimo Brait Ordine degli Ingegneri di Venezia n°3353 Iscritto al n° 616 dell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Veneto</p> 	<p>Redazione</p>   <p>via dell'Artigianato, 20 30030 Tombelle di Vigonovo (VE) Telefono: 049 9801745; Fax: 049 9801746 e-mail: info@sinproambiente.com siti internet: www.sinproambiente.it</p> <p><small>UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2008 UNI CEI 11362:2014</small></p>
<p>Sindaco Ferretto Ernesto</p>	<p>Delibera di adozione</p>
<p>Responsabile del procedimento Arch. Roberto Grisolia</p>	<p>Delibera di approvazione definitiva</p>
<p>CIG ZA71C236FE</p>	<p>Versione 01</p>
<p>Nome file 201750001_Relazione Tecnica.doc</p>	<p>Data Novembre 2017</p>
<p>A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione</p>	

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1. L'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	3
1.2. EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE.....	5
2. CRITERI DI CARATTERE GENERALE	7
2.1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	7
2.2. OBBLIGHI E COMPITI	11
2.2.1. COMPETENZA DELLO STATO	11
2.2.2. COMPETENZE DELLE REGIONI	12
2.2.3. COMPETENZE DELLE PROVINCE	12
2.2.4. COMPETENZE DEI COMUNI.....	13
2.2.5. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI (ART. 9 LEGGE QUADRO 447/95).....	14
2.2.6. PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE	15
2.2.7. COMPETENZE DELLE IMPRESE.....	17
2.2.8. COMPETENZE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO..	18
3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO	19
4. CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	21
4.1 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI.....	21
4.2 CARTOGRAFIA DI ANALISI.....	21
4.3 CLASSI ACUSTICHE	22
4.4 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE	25
4.5 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE	27
4.6 RISULTATI RELATIVI ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.....	28
4.7 INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE.....	32
4.8 FASCE DI TRANSIZIONE.....	33
4.9 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE RETE VIABILISTICA.....	35
4.9.1 FASCE DI PERTINENZA STRADALE.....	35
4.9.2 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA.....	38
4.10 AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO	40
4.11 COORDINAMENTO CON I COMUNI LIMITROFI.....	44
4.12 CONFRONTO FRA LA ZONIZZAZIONE E I RILIEVI FONOMETRICI.....	45
4.13 SOPRALLUOGHI	57
4.14 INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ EVIDENZIATE	68
5. INTERVENTI DI RISANAMENTO	71
5.1 OBBLIGHI PREVISTI DALLA L. 447/95 E CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO.....	71



1. PREMESSA

1.1.L'INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è una delle più antiche forme di inquinamento conosciute dall'uomo. Oggi oltre alle cause dirette di generazione di tale forma di inquinamento, quali il continuo aumento delle sorgenti di rumore legato alla industrializzazione e alla motorizzazione, ne esistono alcune di origine indiretta conseguenti allo sviluppo urbano degli ultimi decenni quali:

- a) la formazione di agglomerati urbani di sempre maggiori dimensioni, con elevata densità di popolazione e conseguente addensamento delle sorgenti di rumore;
- b) le soluzioni adottate nella tecnica edilizia, che spesso presentano caratteristiche acustiche nettamente svantaggiose, in quanto favoriscono la propagazione di rumori e vibrazioni.

Tale fenomeno rappresenta quindi un fattore importante nelle valutazioni di impatto ambientale.

Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto diversificati in relazione all'uso del territorio, considerato che i danni sulla salute umana sono strettamente dipendenti dal tipo di ricettore esposto.

Livelli sonori che non provocano nessun danno o disturbo in un'area industriale ed in particolare all'interno di uno stabilimento, possono risultare molto dannosi in una abitazione o in un ospedale, specialmente durante i periodi di riposo.

E' sulla base di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti classi, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

L'incarico commissionato dall'Amministrazione comunale di Torri di Quartesolo ha come fine l'aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale e rilievi fonometrici sull'intero territorio comunale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle linee guida più autorevoli secondo il seguente ordine prioritario:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi;
- DM 11/12/1996 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";



- DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti passivi degli edifici";
- Decreto 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- DPCM 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica";
- DPR 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- DM 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
- DPR 30/03/2004 n°142 "Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare";
- DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge Regione Veneto 10/05/1999 n°21 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- Decreto Giunta Regione Veneto 21/09/1993 n°4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991";
- D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122";
- D.Lgs. n. 41 del 17/02/2017 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n.



765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

- D.Lgs. n 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".

L'obiettivo della classificazione acustica non è solo quello di realizzare una suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, ma soprattutto quello di verificare se esistono aree critiche per quanto riguarda l'inquinamento acustico e di procedere eventualmente ad un loro graduale risanamento, stabilendo modalità e competenze per gli interventi di bonifica.

1.2.EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE

Gli effetti del rumore vengono generalmente distinti in due categorie: di tipo diretto e di tipo indiretto. Nei primi vengono compresi tutti i danni (specifici) a carico dell'apparato uditivo. Un criterio completo di classificazione degli effetti può essere definito in accordo con le proposte CEE, nel modo seguente:

- danni a carico dell'udito (o specifici);
- danni a carico degli altri organi o sistemi o della psiche (non specifici);
- disturbi del sonno;
- interferenze sulla comprensione della parola o di altri segnali acustici;
- interferenze sul rendimento, sull'efficienza, sull'attenzione e sull'apprendimento;
- sensazione generica di fastidio (annoyance).

I danni aspecifici colpiscono soprattutto il sistema nervoso e neurovegetativo e indirettamente molti altri organi e apparati quali il sistema visivo, l'apparato digerente, il sistema cardiovascolare, il sistema endocrino, il senso di equilibrio, l'apparato respiratorio ecc. Nella tabella che segue sono riportati gli effetti di disturbo e di danno da rumore secondo una scala di lesività proposta da alcuni autori.



Livello di intensità sonora dB(A)	Caratteristiche della fascia di livelli di intensità sonora
0-35	Rumore che non arreca fastidio né danno
36-65	Rumore fastidioso e molesto che può disturbare il sonno ed il riposo
66-85	Rumore che disturba e affatica, capace di provocare danno psichico e neurovegetativo ed in alcuni casi danno uditivo
86-115	Rumore che produce danno psichico e neuro vegetativo, che determina effetti specifici a livello auricolare e che può indurre malattia psicosomatica
116-130	Rumore pericoloso; prevalgono gli effetti specifici su quelli psichici e neurovegetativi
131-150 e oltre	Rumore molto pericoloso; impossibile da sopportare senza adeguata protezione; insorgenza immediata o comunque molto rapida del danno

Tab.1 Scala di lesività

L'inquinamento acustico da rumore urbano determina solo eccezionalmente e soltanto in soggetti in condizioni limite di esposizione, effetti lesivi di tipo specifico. Il danno più frequente che l'inquinamento da rumore determina nelle aree urbane è rappresentato da una sensazione di fastidio più o meno accentuata, indubbiamente legata alla sensibilità del soggetto patente, alle sue condizioni di equilibrio psicofisico, alle caratteristiche dell'attività svolta dal soggetto stesso e agli effetti evocativi del rumore.

Gli effetti psico-sociali del rumore possono essere distinti in effetti sulla trasmissione e sulla comprensione della parola, in effetti sull'efficienza, sul rendimento e sull'attenzione, in effetti sull'apprendimento e in effetti sulla durata e sulla qualità del sonno.

È da tenere presente poi che i soggetti sottoposti, durante l'espletamento della loro attività lavorativa, a livelli di pressione sonora elevati, più facilmente ricevono un maggior danno dall'esposizione ad alti livelli di rumore urbano durante le ore extralavorative, in particolare se il fenomeno si verifica durante la notte o il periodo di riposo.

In tale evenienza si sommano gli effetti dannosi derivanti dal deterioramento della condizione di riposo con l'azione patogena combinata di traumi acustici caratterizzati da meccanismi lesivi combinati (impatto acustico da multi esposizione).



2. CRITERI DI CARATTERE GENERALE

2.1.LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. È pertanto fondamentale che venga coordinata con il PRG, anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i comuni si sono dotati (quale il Piano Urbano del Traffico – PUT).

È importante sottolineare che le novità introdotte dalla Legge Quadro portano la classificazione a incidere sul territorio in maniera più efficace rispetto al DPCM 1/3/1991; infatti, nel realizzare la classificazione in zone del territorio, si deve tenere conto che la definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità, sia i valori di attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di risanamento acustico, sia i limiti massimi di immissione ed emissione, gli uni riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore prodotto da ogni singola sorgente.



Classificazione Acustica

CLASSE I - aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tab.2 Classificazione acustica



Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab.3 Limiti di emissione

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab.4 Limiti di immissione



Valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab.5 Limiti di qualità

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio potrebbero evidenziare il mancato rispetto dei limiti fissati. In tal caso la Legge 447/95 prevede, da parte dell'Amministrazione comunale, l'obbligo di predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico. Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo.

La zonizzazione acustica, una volta approvata e adottata dall'Amministrazione comunale, costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; pertanto sono state recepite nella classificazione del territorio le proiezioni future (purché a termine ragionevolmente breve) previste dai piani urbanistici in itinere; l'elaborazione di futuri strumenti urbanistici dovrà tenere conto di tale zonizzazione acustica nella assegnazione delle destinazioni d'uso del territorio.

Il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" introduce il seguente criterio: "i limiti vanno rispettati contemporaneamente in tutte le aree del territorio, pertanto i limiti stessi si riferiscono non solo all'area da cui il rumore viene emesso, ma anche alle aree in cui il rumore viene immesso".



2.2.OBBLIGHI E COMPITI

2.2.1. COMPETENZA DELLO STATO

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 3 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale.

Sono di competenza dello Stato:

- *la determinazione.. omissis... dei valori di cui all'articolo 2 (cioè i valori limite di emissione e di immissione); tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";*
- *la determinazione... omissis.. delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";*
- *la determinazione... omissis.. dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";*
- *l'indicazione... omissis... dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;*
- *la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblici esercizi";*
- *l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;*
- *la determinazione... omissis.. dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazione;*
- *la determinazione... omissis... dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DM 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" e del DPR 11/12/1997 n°496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";*



- la predisposizione... omissis.. di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

2.2.2. COMPETENZE DELLE REGIONI

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 4 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale. Le Regioni definiscono con Legge:

- *“i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, procedendo alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente;*
- *qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento;*
- *le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi;*
- *i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.”*

Le regioni, in base alle proposte pervenute dai comuni e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, per la redazione dei quali le Regioni formulano proposte non vincolanti.

I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico al piano regionale.

2.2.3. COMPETENZE DELLE PROVINCE

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 5 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale. Sono di competenza delle provincie:



- *“le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste della Legge 8 giugno 1990 n°142;*
- *le funzioni ad esse assegnate delle leggi regionali;*
- *le funzioni di controllo e di vigilanza (art. 14, comma 1, Legge Quadro 447/95).”*

2.2.4. COMPETENZE DEI COMUNI

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 6 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale. Sono di competenza dei comuni:

- *“la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4 della Legge Quadro 447/95;*
- *il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte con la classificazione acustica del territorio comunale;*
- *l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della Legge Quadro 447/95;*
- *il controllo, secondo le modalità previste all'art. 4 della Legge Quadro 447/95, del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie o permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, all'atto del rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché all'atto del rilascio dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;*
- *l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;*
- *la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 “Nuovo codice della strada”;*
- *i seguenti controlli (vedi art. 14, comma 2, Legge Quadro 447/95):*
 - a) *sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico;*
 - b) *del rumore prodotto dall'uso di macchine e attività svolte all'aperto;*



c) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita dalle imprese interessate (previsioni di impatto acustico).

- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso; si vedano le modalità previste dall'articolo 7 della L.R. n°21/99."*

Al fine dell'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, i comuni devono adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dallo Stato, secondo gli indirizzi determinati dalla Regione di appartenenza (vedi art. 4, comma 1, lettera F della Legge Quadro 447/95); tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, di cui all'articolo 1 della Legge 12/06/1990 n°146.

Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del DPCM 01/03/1991, prima della data di entrata in vigore della Legge 447/95.

Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).

2.2.5. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI (ART. 9 LEGGE QUADRO 447/95)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, il presidente della Provincia, il presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il



Ministro dell'ambiente, il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Nel caso di servizi essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al presidente del Consiglio dei Ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

2.2.6. PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE

I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Legge 08/07/1986 n° 349... omissis.. devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al posizionamento delle seguenti opere:

1. Progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
2. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
3. Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F strade locali secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 285/92 " Nuovo codice della strada".
4. Discoteche;
5. Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi;
6. Impianti sportivi e ricreativi;
7. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti dei progetti o delle opere, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;



- Case di cura e di riposo;
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- Nuovi impianti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti dei progetti o delle licenze di esercizio, una documentazione di previsione di impatto acustico nei seguenti casi:

1. all'atto della richiesta delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2. all'atto della richiesta di rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
3. all'atto della domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di previsione di impatto acustico (per le attività di cui ai sopracitati punti 1, 2 e 3, che si prevede possono produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa) deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla – osta.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- b) edifici adibiti ad uffici o assimilabili;
- c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili;
- e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;



g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

In materia di inquinamento acustico l'articolo 4 del D.P.R. 227/2011 prevede l'esclusione, per le attività elencate nell'allegato B (D.P.R. 227/2011), di presentare la documentazione di impatto acustico, ad eccezione per le attività che utilizzano impianti di diffusione sonora o svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica. Per le quali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.

Per le attività diverse da quelle precedentemente descritte le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, e se questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. n. 447 del 14/11/1997, la documentazione può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge Quadro 447/95.

Nei casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, e se questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. n. 447 del 14/11/1997, devono presentare la documentazione ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge Quadro 447/95, predisposta da un tecnico competente.

2.2.7. COMPETENZE DELLE IMPRESE

Di seguito si riporta un estratto all'articolo 15 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

“Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente Legge Quadro, le imprese interessate devono presentare alla Regione il piano di risanamento acustico di cui all'art. 3 del DPCM 01/03/1991, entro il termine dei sei mesi della classificazione del territorio comunale.”

“Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti delle norme di cui alla presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.”

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto,



qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso (sei mesi).

Per le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo ubicate in zone diverse da quelle esclusivamente industriali si applica quanto previsto dal DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

2.2.8. COMPETENZE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO

Di seguito si riporta un estratto all'articolo 10 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

"Le società e gli enti gestori di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'Ambiente."

Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.

Nel caso dei servizi pubblici essenziali i suddetti piani coincidono con i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente.



3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio comunale di Torri di Quartesolo è situato nella parte centro – orientale della Provincia di Vicenza; confina rispettivamente con il Comune di Gazzo, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Quinto Vicentino e Vicenza.

Il territorio comunale, ha una superficie pari a 18,65 kmq, presenta un profilo geometrico piuttosto regolare, con variazioni altimetriche quasi irrilevanti. Dal punto di vista altimetrico Torri di Quartesolo presenta una altitudine media è di 30 m s.l.m. e una digradazione uniforme verso sud-est, infatti le quote maggiori, attorno ai 34 m s.l.m. circa, si hanno in corrispondenza delle porzioni di territorio settentrionali e decrescono man mano che si procede verso sud-sud est, dove le quote prevalenti oscillano tra 25 e 27 m s.l.m..

La superficie comunale ha una conformazione leggermente allungata con l'asse maggiore orientato a nord-sud, mentre l'asse più corto ha orientamento est – ovest. Gli insediamenti maggiori del Comune, oltre al capoluogo sono le località di Lerino ad est del capoluogo e di Marola, posta a nord della sede comunale. Marola ha conservato nel tempo un carattere prevalentemente residenziale ed agricolo in funzione della sua posizione isolata, contrariamente a Torri di Quartesolo e Lerino che presentano anche aree industriali.

La rete idrografica è caratterizzata dal Fiume Tesina che scorre con una direzione principale da Nord a Sud.

Il territorio agricolo comunale è caratterizzato da zone agricole integre, presenti nella parte a nord-est del Comune, esse sono caratterizzate da falda freatica superficiale che favorisce la praticoltura permanente, praticata in grandi appezzamenti, spesso privi di una forma regolare, delimitati da siepi di vegetazione arbustiva ed arborea di medio e alto fusto, poste lungo i principali canali di scolo.

Torri di Quartesolo presenta anche ambiti agricoli intermedi, che si differenziano dal paesaggio precedente soprattutto per le colture praticate, non più a prevalente foraggicoltura ma a seminativo (mais, soia). In questa zona territoriale il paesaggio assume quindi una elevata variabilità stagionale in relazione al ciclo colturale in atto. Tali ambiti si riscontrano soprattutto nella fascia centrale del Comune a ridosso dei quartieri urbani ove maggiore è stato l'abbandono dell'imprenditoria agricola e dove sono maggiori i connotati di periferia urbana (edificazione sparsa, orizzonti edificati, manufatti civili, ecc.).



Infine, le aree verdi intercluse sono presenti nelle zone a nord ovest del territorio a ridosso del fiume Tesina, nei pressi delle principali infrastrutture e tra l'edificato. Prevale una maglia ponderale molto estesa e regolare ormai priva di alberature e siepi sacrificate alla meccanizzazione.

Torri di Quartesolo rappresenta per la sua posizione geografica il crocevia di un sistema stradale, autostradale e ferroviario consistente. È attraversata da 2 autostrade: la A4, che garantisce il collegamento con alcuni grandi centri del Veneto (Padova, Verona, Venezia) e con il resto del nord Italia; la A31, che permette di raggiungere velocemente l'alto vicentino. All'interno del territorio comunale si trova il raccordo tra le due autostrade. La tangenziale sud poi, di recente realizzazione, collega direttamente Torri di Quartesolo con la zona Ovest della città di Vicenza.



4. CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

4.1 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI

La D.G.R. 4313/93 prevede una zonizzazione dettagliata per le aree "urbane", in quanto in esse il maggior inquinamento da rumore è causato dalla numerosa presenza di funzioni esse stesse a loro volta generatrici di traffico, quali le attività terziarie, amministrative, commerciali, ecc.

Considerando la realtà territoriale di Torri di Quartesolo, l'analisi per la definizione della classe da assegnare alle varie zone ha riguardato i centri abitati quali il capoluogo, le località di Lerino e Marola e di alcuni agglomerati edilizi; il resto del territorio risulta già identificato in funzione di quanto stabilito dal D.P.C.M. 01/03/91 (aree agricole, aree produttive, aree degne di tutela).

L'unità minima che si è identificata per le analisi e valutazioni dei dati è la zona territoriale omogenea; con tale termine si intende una zona classificata in modo sufficientemente uniforme dal PI e delimitata da strade, o da confini naturali e da aree con diversa destinazione d'uso. In totale sono state individuate 801 zone omogenee, per ognuna delle quali sono stati considerati ed elaborati i seguenti dati:

- numero di residenti;
- numero ed estensione di attività commerciali e terziarie;
- numero ed estensione di attività artigianali,
- traffico veicolare e ferroviario.

Questi dati aggregati, rapportati alla superficie delle singole zone, hanno consentito di determinare gli indici di densità di popolazione, di presenza di attività commerciali e terziarie, di presenza delle attività artigianali e del traffico veicolare e ferroviario.

4.2 CARTOGRAFIA DI ANALISI

La cartografia redatta per la classificazione acustica del territorio, è la seguente:

1. Tav. 1 Zone omogenee;
2. Tav. 2 Densità abitativa centri abitati;
3. Tav. 3 Densità attività commerciali e terziarie;



4. Tav. 4 Densità attività artigianali;
5. Tav. 5 Densità globale;
6. Tav. 6 Classificazione dei centri abitati;
7. Tav. 7 Zonizzazione globale;
8. Tav. 8 Zonizzazione aggregata;
9. Tav. 9 Fasce pertinenza delle infrastrutture;
10. Tav. 10 Punti di Misura;
11. Tavv. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 Zonizzazione Acustica.

4.3 CLASSI ACUSTICHE

Per la classificazione acustica del territorio comunale sono state applicate le indicazioni fornite dalla legislazione vigente e dalla D.G.R. n°4313 del 21/09/1993.

Le classi acustiche in cui il territorio comunale viene suddiviso, seguono i criteri forniti dalla Regione Veneto con la DGRV 21/09/1993 n°4313.

Classe I: aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- 1) i **complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana**: sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza;
- 2) le **aree destinate al riposo e allo svago**: in linea di massima queste sono le attrezzature di scala urbana, rientrano in quelle inserite in zona F (aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale), così come individuate dal PRG vigente;
- 3) le **aree residenziali rurali**: corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica origine come i borghi e le contrade che costituiscono presidio storico di antica formazione. Di



norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine;

- 4) le **aree di particolare interesse urbanistico**: intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale.

Pertanto vanno inseriti in classe I:

- i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della L. 29/06/1939 n. 1497;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della L. 08/08/1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;
- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del DPCM 01/03/1991, così come aggiornato dal DPCM del 14/11/1997, cioè quei centri storici, classificati dal PRG vigenti come zona A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambienti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale

Il DPCM 01/03/1991, così come aggiornato dal DPCM del 14/11/1997, determina che siano inserite in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

Si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è la funzione prioritaria e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (negozi di genere alimentari, artigianato di servizio, ecc.).

L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare tali aree in alcune zone C del PRG vigente. Possono essere inserite in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano basse densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività



industriali e artigianali. In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.

Classe III: aree di tipo misto

Il DPCM 01/03/1991, così come aggiornato dal DPCM del 14/11/1997, riconosce in questa classe:

- 1) le **aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici**: sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I o II. Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla LR n. 24 del 05/03/1985;
- 2) le **aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali**: devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di "centro città", solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di cui all'art. 2 del DM 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione.

Classe IV: aree di intensa attività umana

- 1) le **aree con limitata presenza di piccole industrie**: appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza presente nel Veneto, caratterizzato da un'alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali;
- 2) Le **aree portuali**, se individuate dal PRG vigente;
- 3) Le **aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie**, intendendo quelle aree, che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione;



- 4) **Le aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali:** la descrizione consente di individuare tali aree come il centro città cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziaria. Queste aree spesso coincidono con la zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigenti, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore a 2500 mq.

Classe V: aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

Classe VI: aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; non costituiscono insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale.

4.4 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

Le diverse zone che compongono i centri abitati vengono individuate dal DPCM 01/03/1991 tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione:

- 1) la densità della popolazione;
- 2) la densità delle attività commerciali e terziarie;
- 3) la densità di attività artigianali;
- 4) la tipologia e l'intensità del traffico.

Per attività artigianali sono da intendersi le attività di carattere produttivo assimilabili sotto molti aspetti alle attività industriali.

Nella stesura del presente piano di classificazione acustica del territorio, i parametri precedentemente elencati sono stati espressi in maniera leggermente diversa rispetto a quanto suggerito nel DGR 21/09/1993 n°4313. In particolare per ogni unità territoriale si sono definiti i seguenti:



- la densità di popolazione è stata espressa in abitanti per ettaro, prendendo come valore medio quello dei centri abitati.
- la presenza di attività commerciali è stata espressa in funzione del numero degli insediamenti nella zona interessata e delle relative dimensioni;
- la presenza di attività artigianali è stata espressa in funzione del numero degli insediamenti nella zona interessata e delle relative dimensioni;
- il traffico veicolare e ferroviario è stato attribuito alle zone omogenee adiacenti alle infrastrutture viarie.

Una volta calcolati per ogni unità territoriale i parametri rappresentativi dei fattori territoriali, i risultati ottenuti sono stati confrontati con delle soglie di densità, determinate in base ai valori ottenuti, e ad ognuna di essa è stata attribuito un livello di densità come di seguito riportato nella tabella n. 6:

Densità di popolazione		Attività commerciali e terziarie		Attività artigianali	
Soglia	Densità	Soglia	Densità	Soglia	Densità
$0 < x \leq 10$	Bassa	$0 < x \leq 100$	Assenza o limitata presenza	$x = 0$	Assenza
$11 \leq x \leq 30$	Media	$101 \leq x \leq 500$	Presenza	$1 \leq x \leq 250$	Limitata presenza
$x > 30$	Alta	$x > 500$	Elevata presenza	$x > 250$	Presenza

Tab.6 Soglie per la determinazione delle densità

Per quanto riguarda il traffico veicolare si è considerato un traffico “intenso” per le strade principali maggiormente congestionate, un traffico “di attraversamento” per le strade extraurbane secondarie, un traffico “locale” per le strade urbane locali.

La classificazione delle diverse aree che compongono l'insediamento urbano è stata effettuata assegnando ad ogni area il punteggio corrispondente, così come indicato nella tabella seguente:



Punteggi assegnati ai parametri di valutazione			
Parametri	Punteggio		
	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Attività commerciali e terziarie	Assenza o limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza
Traffico veicolare	locale	Di attraversamento	Intenso

Tab.7 Punteggi

Di conseguenza:

- le aree con valore inferiore o pari a 4 dovrebbero essere inserite in Classe II;
- le aree con valori compresi tra 5 e 8 dovrebbero essere inserite in Classe III;
- le aree con valori superiori a 8 sono aree da inserire in Classe IV.

4.5 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

Dall'analisi della **densità abitativa** dei centri urbani emerge che gli abitanti del Comune di Torri di Quartesolo si concentrano principalmente nel capoluogo e nelle due frazioni di Marola e Lerino; qui troviamo una alta densità all'interno dei centri abitati e una densità media e bassa nei quartieri che circondano gli insediamenti e lungo le frange urbane che mettono in connessione i centri. Gli insediamenti presentano una densità più bassa all'interno dell'abitato nelle aree adibite a servizi, a parchi o verde pubblico e nelle zone commerciali, mentre all'esterno del centro si ha una bassa densità principalmente in corrispondenza delle zone di espansione, quelle delle nuove lottizzazioni.

Le **attività commerciali e terziarie** si distribuiscono principalmente lungo gli assi di attraversamento e collegamento dei centri abitati del Comune, dove una loro elevata e media presenza si ritrova lungo via Roma, via Borsellino, via dal Ponte, via Po; queste attività risultano più o meno presenti all'interno del restante territorio edificato.



Le **attività artigianali** come le precedenti, anche se in maniera più limitata tendono ad attestarsi lungo gli assi viari di attraversamento e collegamento dei centri urbani presenti all'interno del territorio comunale.

Il **traffico veicolare** risulta intenso nelle zone omogenee dei centri abitati di Torri, Lerino e Marola attraversate da via Roma, via Borsellino, via dal Ponte e via Po. Risultano interessate da un traffico elevato le unità territoriali interessate dal tracciato autostradale della A4 e della A31, e dalla tangenziale sud. Il resto del territorio presenta un traffico di tipo locale.

La somma dell'attribuzione dei punteggi alle zone omogenee dei centri abitati per ogni parametro ha determinato un valore di **Densità Globale** (Tavola n. 5), che evidenzia una densità maggiore e media all'interno dei centri abitati di Torri, Lerino, Marola e lungo la viabilità che li collega, mentre una densità bassa si trova in corrispondenza delle nuove zone di espansione urbanistica.

Come nella tavola della densità Globale, la Tavola n. 6 della Classificazione dei **centri abitati** fa emergere che le classi IV si concentrano all'interno dei centri abitati, lungo via Roma, via dal Ponte, via Po, via Stradone; le classi III si concentrano all'interno degli abitati del Comune, lungo le strade principali che attraversano il Comune. Infine la classe II, si ha in corrispondenza delle nuove lottizzazioni e delle aree verdi.

4.6 RISULTATI RELATIVI ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

Utilizzando le indicazioni fornite dalla legislazione vigente, dalle Linee guida e DGRV 21/09/1993 n°4313 si è ottenuta la **Classificazione Acustica Globale**.

Classe I

Sono state inserite in classe I:

1. corso d'acqua del Fiume Tesina, in quanto Sito di Interesse Comunitario ed attraversa il territorio comunale da nord a sud;
2. Asilo Nido Integrato "Camomilla", la scuola dell'infanzia "Clementi di Velo" in via Aldo Moro: si trova all'interno del centro abitato di Torri di Quartesolo e confina a nord con la viabilità stradale e un impianto sportivo, ad est con degli edifici residenziali, a sud con la viabilità stradale e degli edifici residenziali, ad ovest con la viabilità stradale delle aree verdi il fiume Tesina;



3. Scuola Media "Giovanni XXIII" in via Aldo Moro e la scuola elementare "Giacomo Zanella": il lotto all'interno del si sviluppano si trova nell'abitato di Torri di Quartesolo. L'area confina a nord con un parcheggio e la sede municipale, ad est con degli edifici residenziali e delle attività commerciali, a sud con un centro sportivo, ad ovest con degli edifici residenziali, delle aree verdi, ed il fiume Tesina;
4. Scuola dell'Infanzia con sezione di Asilo Nido "San Giuseppe" in via Rimembranza: si trova nella frazione di Lerino e confina a nord con degli edifici residenziali e dei terreni agricoli, ad est con degli edifici residenziali e con la Parrocchia di Lerino, a sud con un centro sportivo, ad ovest con degli edifici residenziali;
5. Scuola Elementare di Lerino "Vittorino da Feltre" lungo via Altire: si trova all'interno della frazione di Lerino e confina a nord e ad est con dei terreni agricoli, a sud con un parcheggio e degli edifici residenziali, ad ovest con la Parrocchia di Lerino;
6. Scuola Elementare di Marola "Capitano Piero Lorenzi" in via dei Cedri e la Scuola Media di Marola "Giovanni XXIII" in via degli Ippocastani. Il lotto in cui si sviluppano i due istituti si trova all'interno della frazione di Lerino, confina a nord con la parrocchia di Marola, con dei campi sportivi e con degli edifici residenziali, ad est, a sud e ad ovest con degli edifici residenziali delle attività terziarie;
7. Scuola dell'Infanzia con sezione di Asilo Nido "Monumento ai Caduti" lungo via Schio, si trova all'interno della frazione Marola, confina a nord con il corso d'acqua del fiume Tesina, ad est, a sud e ad ovest con degli edifici residenziali;
8. Scuola dell'Infanzia ed Elementare Istituto "Effeta" in via Po, confina a nord con dei terreni agricoli, ad est con il tracciato autostradale, a sud con dei terreni agricoli e ad ovest con degli edifici residenziali e dei terreni agricoli.

Classe II

Le zone omogenee che ricadono in classe II sono le nuove lottizzazioni presenti all'interno del centro abitato di Torri e delle frazioni, le aree verdi o destinate ad attrezzature per il gioco e lo sport. Sempre in classe II vi sono gli agglomerati sparsi e le pertinenze fluviali del fiume Tesina.



Classe III

In classe III si trovano la maggior parte delle zone omogenee del territorio comunale; in questa classe ricadono i terreni agricoli, le aziende agricole, gli insediamenti residenziali che presentano una densità media di abitanti, attività terziarie e commerciali e artigianali.

Classe IV

Le classi IV si concentrano all'interno dei centri abitati lungo via Roma, via Camisana, via dal Ponte, via Po e via Stradona; sono quelle zone in cui è maggiore la concentrazione di abitanti, di attività terziarie, commerciali ed artigianali.

Classe V

Le zone omogenee inserite in classe V sono le zone industriali/commerciali di medie e grandi dimensioni e le attività produttive sparse sul territorio comunale. Le zone industriali/commerciali di grandi e medie dimensioni presenti all'interno del territorio comunale sono tre: la prima si trova lungo il margine ovest del centro abitato di Torri di Quartesolo, la seconda e la terza si sviluppano lungo il margine est del centro di Torri di Quartesolo, rispettivamente a nord e a sud. Le zone industriali/commerciali di piccole dimensioni sono sei e si localizzano: una lungo il margine sud ovest del centro abitato di Torri di Quartesolo, due a sud del tracciato autostradale della A4, una a nord del centro abitato di Torri di Quartesolo a confine con il tracciato della linea ferroviaria, una in località Lerino ed una in località Marola.

Le attività produttive sparse sono localizzate tutte all'esterno dei centri abitati.

Classi VI

Le zone omogenee che ricadono in classe VI sono localizzate nella zona industriale presente in via Camisana, in corrispondenza dell'intersezione tra l'autostrada A31 e il tracciato della linea ferroviaria. Le aree in classe VI sono caratterizzate dalla presenza di un'attività produttiva che opera nel settore della carpenteria metallica, dove l'erogazione del prodotto finale necessita di un ciclo produttivo continuo, quindi sull'arco delle 24 ore.



Zonizzazione Aggregata

Nella Delibera della Regione Veneto n. 4313 del 21/09/1993 non sono previste fasce di transizione degradanti per le seguenti possibili situazioni di conflitto:

- confine tra aree inserite in classe III, IV, V e VI e aree inserite in classe I diverse dai parchi;
- confine tra aree inserite in classe IV e aree inserite in classe II;
- confine tra aree inserite in classe VI e aree inserite in classe IV.

Quindi, da una attenta analisi della Zonizzazione globale è possibile notare come vi siano diverse classi acustiche di piccole dimensioni; pertanto si è operata ad una valutazione acustica mirata a verificare se la zonizzazione fosse compatibile con il decadimento del rumore.

In questa fase di aggregazione, con riferimento all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95, che stabilisce il divieto di contatto diretto di aree anche appartenenti a comuni confinanti con valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente.

Pertanto al fine di ridurre l'eccessiva frammentazione delle zone e di eliminare il contatto tra zone con una differenza di più di 5 dBA, sono stati utilizzati i seguenti criteri: dimensione della zona e caratteristiche del contesto contiguo. Le aggregazioni delle classi II, III e IV sono state fatte seguendo il criterio della **Valutazione di classe dovuta alle dimensioni ed al contesto contiguo**, infatti, è opportuno che le zone non siano troppo piccole o troppo incuneate tra quelle che le circondano, è necessario quindi valutare sia la dimensione, sia la morfologia delle aree, procedendo all'assimilazione della classe delle zone in argomento alle classi circostanti.

La procedura metodologica si è concentrata nel cercare di accorpate quelle zone che risultavano isolate nel territorio, quelle classi II troppo "piccole" o troppo "incuneate" tra quelle che le circondano in III, questo è avvenuto per le aree verdi, i parcheggi presenti all'interno dei centri abitati, o all'interno delle aree rurali e delle zone industriali che dalla II sono passate in III, in IV o in V.



Modifica delle classi I

Le classi I individuate all'interno della Zonizzazione Globale sono state valutate attraverso una verifica della loro estensione superficiale, dove quelle con un'area significativa sono rimaste in classe I, mentre le altre state declassate in II.

Le unità territoriali in classe I che hanno presentato un'estensione superficiale poco significativa sono state declassate nella II, queste sono l'Asilo Nido Integrato "Camomilla" e la scuola dell'infanzia "Clementi di Velo" presenti all'interno del centro urbano di Torri, la Scuola dell'Infanzia con sezione di Asilo Nido "San Giuseppe" e la Scuola dell'Infanzia con sezione di Asilo Nido "San Giuseppe" in località Lerino ed infine la Scuola dell'Infanzia con sezione di Asilo Nido "Monumento ai Caduti" in località Marola.

4.7 INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

La DGRV del 1993 afferma che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, devono essere rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei casi:

- 1) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml;
- 2) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml;
- 3) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml;
- 4) confine tra aree inserite in classe III e IV ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml;
- 5) confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV ed aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

Come disposto dalla DGRV 21/09/1993, le fasce di transizione di cui ai precedenti punti sono graficamente distinte dalle zone e consentono il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

L'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore,



ovvero a cavallo delle stesse; in tale fascia, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore. In nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturno superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

4.8 FASCE DI TRANSIZIONE

Per evitare il contatto tra aree con un salto di classe superiore ai 5 dBA si sono introdotte, dove necessario, delle fasce di transizione che hanno interessato le zone industriali, le attività produttive sparse e le scuole (Tav. 10 - 11), in particolare:

- La **zona industriale/commerciale localizzata nella parte ovest del capoluogo in via Roma** a seguito dell'attribuzione delle classi acustiche l'area presentava il contatto di classi V con classi III, per tale motivo si è provveduto con una fascia di transizione di 50 ml (misura n. 5, 6, 7, punto 4.12 della presente relazione).
- La **zona industriale/commerciale localizzata a sud - est del capoluogo in via Roma** è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III, costituita dai terreni agricoli e dagli edifici residenziali con i quali confina, ed una fascia 100 ml nei punti in cui vi è il contatto della classe V con una II (misura n. 9, 31, 34, 41, 42, punto 4.12 della presente relazione).
- La **zona industriale/commerciale nord del capoluogo in via Camisana**: è stata inserita, lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V- VI con la classe III, costituita dai terreni agricoli e dagli edifici residenziali con i quali confina, ed una fascia 100 ml nei punti in cui vi è il contatto della classe V - VI con una II (misura n. 10, 11, 12, 17, punto 4.12 della presente relazione).
- La **zona industriale/commerciale a nord del capoluogo in via dei Carabinieri**: è stata inserita, lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III, ed una fascia 100 ml nel punto in cui vi è il contatto della classe V con una II (misura n. 14, 15, punto 4.12 della presente relazione).
- La **zona industriale/commerciale a sud - ovest del capoluogo in via Primo Maggio** è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III, ed una fascia 100 ml nel punto in cui vi è il contatto della classe V con una II (misura n. 1, 2, 3, 4 punto 4.12 della presente relazione).



- La **zona industriale/commerciale in via Longare** è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III, costituita da terreni agricoli (misura n. 27, 28 punto 4.12 della presente relazione).
- La **zona industriale/commerciale in via Giacomo Zanella** è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III, costituita da terreni agricoli (misura n. 29 punto 4.12 della presente relazione).
- La **zona industriale/commerciale in via dal Ponte in località Lerino** è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III, costituita da terreni agricoli ed edifici residenziali (misura n. 24, 25 punto 4.12 della presente relazione).
- La **zona industriale/commerciale in via dal Ponte in località Marola** è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III, costituita da terreni agricoli ed edifici residenziali (misura n. 26, 39 punto 4.12 della presente relazione).
- Le **attività produttiva sparsa presente lungo via Longare**: è stata inserita, lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto con classi III, dovute alla presenza di edifici residenziali e terreni agricoli (misura n 30, punto 4.12 della presente relazione).
- L'**attività produttiva sparsa localizzata in via Marconi**: è stata inserita, lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto lungo il suo perimetro con delle classi III dovute dalla presenza di terreni agricoli (sopralluogo n. 12, punto 4.13 della presente relazione).
- L'**attività produttiva sparsa localizzata in via Po** è stata inserita, lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto lungo il suo perimetro con delle classi III dovute dalla presenza di terreni agricoli (misura n. 33, punto 4.12 della presente relazione).
- L'**attività produttiva sparsa presente in via Valproto** confina con delle zone in classe III di conseguenza la fascia di transizione risulta di 50 ml, dovuti dalla presenza di terreni agricoli (sopralluogo n. 18, punto 4.13 della presente relazione).
- Le due **attività produttiva sparsa in via Grantortino**: è stata inserita, lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III (misura n. 38, punto 4.12 della presente relazione).

Per le classi I anche se la DGRV 21/09/1993 non prevede delle fasce di transizione, si è scelto comunque di predisporre delle fasce dell'ampiezza di 50 ml dove necessario.



- Per la **Scuola Media "Giovanni XXIII" in via Aldo Moro e la scuola elementare "Giacomo Zanella"**, che confinano con degli edifici residenziali e delle attività terziarie e commerciali in classe IV e III, è stata predisposta una fascia di transizione di 50 ml. La classe I è stata comunque oggetto di un rilevamento fonometrico al fine di verificare al suo interno il rispetto dei limiti acustici (misura n. 8 paragrafo 4.12 della presente relazione).
- Per la **Scuola Elementare di Marola "Capitano Piero Lorenzi" in via dei Cedri e la Scuola Media di Marola "Giovanni XXIII" in via degli Ippocastani** che confinano con delle classi III e IV per la presenza di edifici residenziali e di attività terziarie si è provveduto a predisporre una fascia di transizione di 50 ml. La classe I è stata oggetto di un rilevamento fonometrico al fine di verificare al suo interno il rispetto dei limiti acustici (misura n. 22, 23 paragrafo 4.11 della presente relazione).
- **La Scuola dell'Infanzia ed Elementare Istituto "Effeta" in via Po** confina con delle classi III, per questa classe I è stata predisposta una fascia di transizione di 50 ml, anch'essa è stata oggetto di rilevamento fonometrico (misura 32, paragrafo 4.12 della presente relazione).

4.9 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE RETE VIABILISTICA

L'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture di trasporto è disciplinato dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142, che stabilisce i criteri di classificazione delle zone adiacenti a tale tipologia di sorgenti, le dimensioni delle fasce di pertinenza e i rispettivi limiti.

All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, il rumore prodotto dalle stesse non concorre al superamento dei limiti di immissione di zona e quindi per le aree in esse comprese si verifica un doppio regime di limiti: uno derivante dalla zonizzazione acustica comunale relativo a tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e l'altro derivante dai decreti attuativi della Legge 447/95, che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture sonore.

4.9.1 FASCE DI PERTINENZA STRADALE

Le strade presenti sul territorio comunale sono state classificate secondo quanto stabilito dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142, dal Nuovo Codice della Strada (D.Leg. 30 aprile 1994, n. 285) e dal Piano classificazione stradale del Piano Attuativo Comunale della sicurezza stradale 2015 - 2017. Una volta classificate le strade si ottiene per ognuna di esse la propria fascia di pertinenza e i propri limiti, come di seguito riportato nella tabella n. 8 (Tav. 9).



Tipo di strada Codice della strada/DPR. N.285/199	Ampiezza fasce di rispetto	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Linee ferroviarie	100 fascia A	50	40	70	60
	150 fascia B			65	55
A - autostrada	100 fascia A	50	40	70	60
	150 fascia B			65	55
B – extraurbana principale	100 fascia A	50	40	70	60
	150 fascia B			65	55
Cb – extraurbana secondaria	100 fascia A	50	40	70	60
	50 fascia B			65	55
Db – urbana di scorrimento	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	30	Vedi tabella 6 del D.G.R. 5 marzo 2009 n. 463			
F – urbana locale	30				

Tab.8 Fasce di pertinenza stradale

Con l'utilizzo del Codice della Strada il sistema stradale del Comune di Torri di Quartesolo è stato suddiviso nel seguente modo:

- Linee ferroviaria: le fasce di pertinenza interessano il tracciato ferroviario Milano – Venezia;
- Autostrada: le fasce per questa strada interessano la viabilità di attraversamento del Comune, da ovest ad est la A4 e da sud a nord la A31;
- strade extraurbane secondarie: le fasce per queste strade interessano le vie di grande percorrenza di accesso al territorio comunale, questa categoria di strada nel territorio di Torri di Quartesolo è rappresentata dalla tangenziale sud;
- strade urbane locali: qui le fasce interessano la viabilità urbana interna ai quartieri e quella extraurbana comunale.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori limite sono differenziati,



oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno e notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Sempre con riferimento al Decreto n. 142 del 30/03/2004, le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui ai paragrafi precedenti, venendo a costruire in pratica delle fasce di deroga relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Per quello che riguarda la viabilità locale, è importante osservare che le strade urbane di quartiere o le strade locali presentano una fascia di pertinenza di 30 metri per lato all'interno della quale devono essere rispettati i limiti di immissione previsti dal D.P.R. n.142 del 30/03/2004.

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite di immissione ed emissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente (art. 10 della Legge Quadro 447/95).



Per la viabilità di nuova realizzazione il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6):

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Vedi Tabella 12			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

Tab.9 Valori limite

4.9.2 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA

Nei territori comunali attraversati dal tracciato ferroviario il D.P.R. 459/98 prevede per le strutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione, con velocità non superiore ai 200 km/h, due fasce di pertinenza. Tali fasce sono costruite a partire dalla mezzzeria dei binari esterni, la prima di 100 m con classe acustica V, e la seconda di 150 m di classe acustica IV, per un totale di 250 m.

Per le infrastrutture di progetto previste con velocità superiore ai 200 km/h il decreto stabilisce una fascia di 250 m con valori di classe acustica IV.

In corrispondenza di strutture sensibili quali ospedali, scuole, case di cura e case di riposo, devono essere rispettati i limiti di 50 dBA Leq diurno e 40 dBA notturno per una fascia di 150 m per le strutture esistenti e per le strutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h. Per le infrastrutture con velocità superiore a 200 km/h la fascia si estende a partire dalla mezzzeria dei binari più esterni.



Tipo di strada Codice della strada/DPR. N.285/199	Velocità	Ampiezza fasce di rispetto	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Infrastrutture esistenti, loro varianti ed affiancamenti	Inferiore a 200 km/h	100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B	50	40	65	55
Infrastrutture di nuovo realizzazione (Si intende per tutte le infrastrutture realizzate dopo l'entrata in vigore del DPR 459/98)	Inferiore a 200 km/h	100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B	50	40	65	55
	Superiori a 200 km/h	250	50	40	65	55
		500 (solo per ricettori sensibili)	50	40		

Tab.10 Fasce di pertinenza ferroviaria



4.10 AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO

Nella scelta dell'ubicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo è importante tenere conto dei ricettori limitrofi e degli altri aspetti collegati, come ad esempio il traffico indotto. Queste aree non darebbero essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura. Relativamente alle manifestazioni l'Amministrazione ha individuato dieci aree utilizzate per le attività temporanee di intrattenimento: l'area attorno alla Parrocchia di Marola, l'area verde in via dei Cedri, il parcheggio antistante la Parrocchia di Lerino, parcheggio in via Alture, l'area in via della Croce, i tre parcheggi in prossimità della Parrocchia di Torri di Quartesolo, l'area in via Savona ed infine l'area occupata dal centro commerciale "Le Piramidi".

Area attorno alla arrocchia di Marola




..... Area manifestazioni

L'area attorno alla Parrocchia di Marola viene regolarmente utilizzata dal per le manifestazioni temporanee.





Area verde in via dei Cedri



..... Area manifestazioni

L'area verde in via dei Cedri viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

Parcheggio antistante la Parrocchia di Lerino e parcheggio in via Alture



..... Area manifestazioni

I due parcheggi vengono regolarmente utilizzati per le manifestazioni temporanee.



Area in via della Croce



..... Area manifestazioni

L'area in via della Croce viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

Parcheggi in prossimità della Parrocchia di Torri di Quartesolo




..... Area manifestazioni

I parcheggi in prossimità della Parrocchia di Torri di Quartesolo vengono regolarmente utilizzati per le manifestazioni temporanee.




Area in via Savona



■■■■■ Area manifestazioni

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

Area occupata dal centro commerciale "Le Piramidi"



■■■■■ Area manifestazioni

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.



4.11 COORDINAMENTO CON I COMUNI LIMITROFI

In questa fase di analisi si è verificata la compatibilità del Piano Comunale di Classificazione acustica di Torri di Quartesolo con l'analisi dei Piani Comunali di Classificazione Acustica dei Comuni contermini.

Tale analisi non ha rilevato la necessità di apportare cambiamenti particolari, in quanto le classi attribuite alle unità territoriali coincidono con le realtà presenti nelle aree vicine.

- la Zonizzazione Acustica del Comune di Quinto Vicentino presenta lungo il confine con il territorio comunale di Torri di Quartesolo delle classi III, costituite da terreni agricoli adiacenti a quelli in classe III di Torri di Quartesolo. Questa continuità in classe III si interrompe in corrispondenza del fiume Tesina, dove il corso d'acqua risulta in classe I in Comune di Torri e in classe III in Comune di Quinto Vicentino.
- la classificazione acustica di Torri di Quartesolo coincide con quella di Gazzo, in quanto entrambe lungo il rispettivo confine presentano la classe III.
- il territorio di Torri di Quartesolo presenta una continuità acustica anche con il Comune di Grumolo delle Abbadesse, dove i terreni agricoli presenti lungo i due confini risultano in classe III.
- la compatibilità acustica Torri di Quartesolo la ha anche con il Comune di Longare, infatti entrambe presentano il fiume Tesina in classe I e i terreni agricoli limitrofi in classe III. Si segnala che i terreni agricoli di Longare, che si attestano lungo via Sodegarda subiscono la fascia di transizione dell'ampiezza di 50 ml delle attività produttive di Torri di Quartesolo.
- La zonizzazione acustica del Comune di Vicenza e quella di Torri di Quartesolo risultano compatibili, in quanto lungo tutto il confine non si rilevano salti di classe superiori ai 5 dBA.

Dall'analisi effettuata è possibile affermare, che l'unico punto in cui si presenta un accostamento tra classi con valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA avviene lungo il confine con il Comune di Quinto Vicentino, dove vi è l'accostamento tra classi I e III dovuta ad una diversa classificazione del corso d'acqua.



4.12 CONFRONTO FRA LA ZONIZZAZIONE E I RILIEVI FONOMETRICI

Nel Comune di Torri di Quartesolo sono state effettuate 42 misure fonometriche e 20 sopralluoghi in corrispondenza delle zone più significative per la tutela della popolazione, al fine di confrontare la reale distribuzione dei livelli sonori presenti sul territorio con la classificazione. I rilevamenti fonometrici sono i seguenti (tavola 10):

- **La Zona industriale/commerciale a sud – ovest del centro abitato di Torri di Quartesolo**, localizzata lungo via Primo Maggio confina con delle classi III e delle II; le prime sono caratterizzate da edifici residenziali e terreni agricoli, le seconde presentano dagli edifici residenziali e delle aree verdi. Per questa classe V è stata predisposta una fascia di transizione di 50 metri in corrispondenza della classe III e una fascia di 100 metri per la presenza della classe II, entrambe esterne alla V. La scelta è stata confermata dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 1 – 2 - 3

Per verificare il rispetto dei limiti zona industriale/commerciale sono state effettuate tre misure, due lungo il confine con la classe III e una sul confine della fascia di transizione con la classe II. Durante i tre rilevamenti fonometrici il rumore misurato è stato determinato dalle attività produttive in funzione, dal traffico locale e dalle attività antropiche. I valori misurati rispettano i limiti di zona.

- Le **Attività produttive** presenti in via Italia Unita sono state oggetto di un rilevamento fonometrico, la classe V confina con delle classi III e delle II, le prime sono caratterizzate da edifici residenziali e terreni agricoli, le seconde presentano dagli edifici residenziali e delle aree verdi. Per questa classe V è stata predisposta una fascia di transizione di 50 metri in corrispondenza della classe III e una fascia di 100 metri per la presenza della classe II, entrambe esterne alla V. La scelta è stata confermata dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 4

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine della classe V con la classe III. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico intenso, dalle attività antropiche, dalle attività produttive. Il risultato misurato rispetta i limiti di zona.



- La **Zona industriale/commerciale ad ovest del centro urbano di Torri di Quartesolo**, localizzata in via Roma confina con delle classi IV e III, aree queste interessate dalla presenza di edifici residenziali e attività commerciali. Per questa classe è stata predisposta una fascia di transizione dell'ampiezza di 50 metri in corrispondenza di via degli Alpini, per il contatto della classe V con la III. Tale scelta è stata confermata dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 5 - 6

Per verificare il rispetto dei limiti di zona sono state effettuate due misure lungo il confine della zona industriale/commerciale in via degli Alpini. Durante i rilevamenti fonometrici il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale, dalle attività antropiche e dalle attività produttive in funzione. Entrambi i valori misurati rispettano i limiti di zona.

Misura n. 7

Per verificare il rispetto dei limiti di zona tra la classe V e IV è stata eseguita una misura lungo il confine in via degli Avieri. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle attività produttive e commerciali in esercizio, dalle attività antropiche e dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura n. 40

Per verificare il rispetto dei limiti di zona tra la classe V e IV è stata eseguita una misura lungo il confine in via Roma. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle attività produttive e commerciali in esercizio, dalle attività antropiche e dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- Gli **edifici scolastici** presenti in via Aldo Moro e in via Vicenza si trovano in una zona in classe I che confina con delle classi II, III e IV, interessate rispettivamente da attività sportive, da aree verdi, da edifici residenziali, da attività commerciali e attività di interesse comune. Le aree in classe III e IV sono state trattate predisponendo una fascia di transizione di 50 metri esterna alla classe I. La scelta è stata confermata dal rilevamento fonometrico.

**Misura n. 8**

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine in via Aldo Moro. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale, dalle attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona della classe I.

- **La zona industriale/commerciale a sud – est del centro abitato di Torri di Quartesolo** localizzata lungo via Roma, confina con delle classi II, III e IV. Per questa classe V, sono state predisposte a seconda dei casi, due fasce di transizione, una di 50 metri lungo il confine con la classe III, interessata da terreni agricoli ed edificazione residenziale sparsa; una fascia di 100 metri in corrispondenza della classe II interessata da aree verdi ed una bassa densità abitativa. Queste scelte sono state confermate dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 9

Per verificare il rispetto dei limiti della zona industriale/commerciale è stata effettuata una misura lungo il confine della zona produttiva in via Longare. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura n. 31

Per verificare il rispetto dei limiti della zona industriale/commerciale è stata effettuata una misura, in via Roma, lungo il confine della zona produttiva con la classe IV interessata da edifici residenziali e attività commerciali. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura n. 34

Il rilevamento fonometrico n. 34 è stato eseguito in via Vedelleria in corrispondenza del confine della fascia di transizione, questo per verificare il rispetto dei limiti dalla classe III da parte delle attività in classe V. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato



dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona della classe III.

Misura n. 41

Per verificare il rispetto dei limiti della zona industriale/commerciale è stata effettuata una misura, in via Boschi, all'interno della fascia di transizione tra la classe V e III, area questa interessata da degli edifici residenziali sparsi. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura n. 42

Per verificare il rispetto dei limiti della zona industriale/commerciale è stata effettuata una misura, in via Chiesetta, all'interno della fascia di transizione tra la classe V e III. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche, dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- La **zona industriale/commerciale a nord - est del centro abitato di Torri di Quartesolo** localizzata lungo via Camisana, confina con delle classi II, III e IV. Per questa classe V e VI, sono state predisposte a seconda dei casi, due fasce di transizione, una di 50 metri lungo il confine con la classe III, interessata da terreni agricoli ed edificazione residenziale; una fascia di 100 metri in corrispondenza della classe II interessata da aree verdi. Queste scelte sono state confermate dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 10

Per verificare il rispetto dei limiti della zona industriale/commerciale è stata effettuata una misura lungo il confine della classe V in via Firenze, qui le attività produttive confinano con degli edifici residenziali. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico intenso della vicina autostrada. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

**Misura n. 11**

Per verificare il rispetto dei limiti della zona industriale/commerciale è stata effettuata una misura lungo il confine della classe V in via Mantova, qui le attività produttive confinano con degli edifici residenziali. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche, dal traffico intenso della vicina autostrada. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura n. 12

Sempre allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di zona è stato eseguito un rilevamento fonometrico in via Camisana, lungo il confine della zona industriale/commerciale con l'area residenziale in classe III. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura n. 17

La misura n. 17, per verificare il rispetto dei limiti di zona, è stata eseguita all'interno della fascia di transizione tra la classe VI e la classe II, interessata principalmente da aree verdi. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- **L'attività produttiva** localizzata in via Udine, si sviluppa all'interno di una zona che da strumento urbanistico risulta residenziale e alla quale è stata attribuita la classe acustica IV.

Misura n. 13

La verifica del rispetto dei limiti della classe IV è stata fatta attraverso il rilevamento fonometrico eseguito lungo il confine dell'attività produttiva. Il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona della classe IV.



- La **zona industriale/commerciale a nord del centro abitato di Torri di Quartesolo** localizzata lungo via dei Carabinieri, confina con delle classi II, III. Per questa classe V, sono state predisposte a seconda dei casi, due fasce di transizione, una di 50 metri lungo il confine con la classe III, interessata da terreni agricoli ed edificazione residenziale; una fascia di 100 metri in corrispondenza della classe II interessata da aree verdi e dal fiume Tesina. Queste scelte sono state confermate dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 14

Per verificare il rispetto dei limiti della zona industriale/commerciale è stata effettuata una misura, in via dei Carabinieri lungo il confine della classe V con la classe III, occupata da edifici residenziali ed interessata dalla fascia di transizione di 50 metri. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura n. 15

La verificare del rispetto dei limiti di zona è stata fatta eseguendo un rilievo fonometrico lungo il confine della classe V con gli edifici residenziali in classe III, interessati dalla fascia di transizione. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- L'**attività commerciale** presente in via Roma è stata oggetto di un rilevamento fonometrico, in quanto segnalata dai residenti per i condizionatori che risultano essere fonte di disturbo. L'intera zona residenziale si trova in classe IV.

Misura n. 16

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine dell'attività commerciale, in corrispondenza dei condizionatori. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico intenso, dalle attività antropiche, dall'attività commerciale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona in classe IV.



- L'**attività produttiva** presente in via Camisana risulta da strumento urbanistico un'attività produttiva da trasferire, motivo per il quale si trova all'interno di una zona residenziale ricadente in classe III e confinante con una zona residenziale in classe IV.

Misura n. 18

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine dell'attività produttiva, in corrispondenza dei residenti (ricettori) più vicini ai macchinari utilizzati nel processo produttivo della ditta. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico intenso, dalle attività antropiche, dall'attività commerciale. Il valore misurato anche se per poco rispetta i limiti di zona in classe IV, situazione questa di possibile criticità, che dovrà essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico.

- L'**attività produttiva** presente in via Antonio Fogazzaro, come la precedente, risulta da strumento urbanistico un'attività produttiva da trasferire, motivo per il quale si trova all'interno di una zona residenziale ricadente in classe III e confinante con una zona residenziale in classe IV.

Misura n. 19

Il rispetto dei limiti di zona è stata verificato attraverso il rilievo fonometrico eseguito lungo il confine dell'attività in corrispondenza dei residenti (ricettori) più vicini ai macchinari utilizzati nel processo produttivo della ditta. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale, dalle attività antropiche, dall'attività produttiva in funzione. Il valore misurato rispetta i limiti di zona in classe III.



- L'**edificio scolastico** presente in via Altire si trova in una zona in classe II che confina con delle classi III interessate da terreni agricoli e da edifici di interesse comune.

Misura n. 20

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale e dalle attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- L'**edificio scolastico** presente in via Rimembranza si trova in una zona in classe II che confina con delle classi III e IV interessate rispettivamente da terreni agricoli e da edifici residenziali e attività commerciali.

Misura n. 21

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale e dalle attività antropiche. Il contatto tra la classe II e la classe IV determina un salto di classe di più di 5 dBA, creando una situazione di potenziale incompatibilità; nonostante il valore misurato evidenzia il rispetto dei limiti questa situazione dovrà essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico.

- Gli **edifici scolastici in località Marola** si inseriscono all'interno di una zona residenziale e confinano con delle classi II, III e IV. in classe II che confina con delle classi III e IV interessate rispettivamente da terreni agricoli e da edifici residenziali e attività commerciali. Le aree in classe III e IV sono state trattate predisponendo una fascia di transizione di 50 metri esterna alla classe I. La scelta è stata confermata dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 22 - 23

Per verificare il rispetto dei limiti di zona sono state effettuate due misure entrambe lungo il confine una in via degli Ippocastani e una in via Manzoni. Durante i rilevamenti fonometrici il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale e dalle attività antropiche. I valori misurato rispettano i limiti di zona della classe I.



- La **zona industriale/commerciale** localizzata lungo via dal Ponte in località Lerino, confina con delle classi III. Per questa classe V, è stata predisposta una fascia di transizione di 50 metri lungo il confine con la classe III, area questa interessata da terreni agricoli ed edifici residenziali. Queste scelte sono state confermate dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 24

Per verificare il rispetto dei limiti della zona industriale/commerciale è stata effettuata una misura, in via dei dal Ponte lungo il confine della classe V con la classe III, occupata da edifici residenziali ed interessata dalla fascia di transizione di 50 metri. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura n. 25

Per verificare il rispetto dei limiti è stata effettuata una misura, in via dei dal Ponte lungo il confine della classe V con la classe III, occupata da edifici residenziali ed interessata dalla fascia di transizione di 50 metri. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- La **zona industriale/commerciale** localizzata lungo via dal Ponte a sud della località Marola, confina con delle classi III. Per questa classe V, è stata predisposta una fascia di transizione di 50 metri lungo il confine con la classe III, area questa interessata ad est e a sud da terreni agricoli e ad ovest e a nord da edifici residenziali. Queste scelte sono state confermate dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 26

La misura n. 26 eseguita in via Lonigo, oltre che per verificare il rispetto dei limiti di zone è stata fatta anche a seguito delle lamentele da parte dei residenti per il rumore generato dalle attività produttive presenti nella zona industriale. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

**Misura n. 30**

Per verificare il rispetto dei limiti è stata effettuata una misura, in via dei dal Ponte lungo il confine della classe V con la classe III, occupata da edifici residenziali. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- La **zona industriale/commerciale** localizzata a sud del territorio comunale in via Longare confina con delle classi III determinate dalla presenza di terreni agricoli ed edifici residenziali sparsi. Per questa classe V è stata predisposta una fascia di transizione di 50 metri, scelta questa confermata dai rilievi fonometrici.

Misura n. 22 - 23

Per verificare il rispetto dei limiti di zona sono state effettuate due misure entrambe lungo il confine e lungo via Longare in corrispondenza degli edifici residenziali più vicini. Durante i rilevamenti fonometrici il rumore misurato è stato determinato dalle attività produttive in funzione, dal traffico intenso e dalle attività antropiche. I valori misurato rispettano i limiti di zona.

- La **zona industriale/commerciale** localizzata a sud del territorio comunale in via Giacomo Zanella risulta in parte da ancora da realizzare. Confina a nord e ad est con il tracciato dell'autostrada A4, a sud con dei terreni agricoli e con degli edifici residenziali, ad ovest con dei terreni agricoli. Per il contatto della classe V con la III è stata predisposta una fascia di transizione di 50 metri, scelta questa confermata dai rilievi fonometrici.

Misura n. 29

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata eseguita una misure lungo il confine in via Giacomo Zanella. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle attività produttive in funzione, dal traffico locale e dalle attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.



- **L'attività produttiva sparsa** localizzata in via Longare confina con delle classe III per la quale è stata predisposta una fascia di transizione di 50 metri. Tale scelta è stata confermata dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 30

La misura n. 30 è stata eseguita lungo il confine dell'attività produttiva in corrispondenza del ricettore più vicino. il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dal traffico intenso e dalle attività produttive. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- **L'edificio scolastico** presente in via Po si trova in una zona in classe I che confina con delle classi II e III, quest'ultima determinata dalla presenza di terreni agricoli ed edifici residenziali e attività commerciali. La fascia di transizione dell'ampiezza di 50 metri è stata predisposta per il contatto delle classi III, scelta confermata dal rilevamento fonometrico.

Misura n. 32

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine in via Adamello. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale e dalle attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona della classe I.

- **L'attività produttiva sparsa** localizzata lungo via Po è costituita da un supermercato e confina con delle classi III dovute dalla presenza di terreni agricoli, per le quali è stata predisposta una fascia di transizione di 50 metri. Tale scelta è stata confermata dai rilevamenti fonometrici.

Misura n. 33

La misura n. 33 è stata eseguita lungo il confine dell'attività produttiva in corrispondenza dei condizionatori del supermercato. il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dal traffico intenso e dalla attività commerciale in funzione. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.



- **L'attività produttiva sparsa** localizzata in Comune di Quinto Vicentino in via Castello è stata oggetto di rilevamento fonometrico a seguito delle segnalazioni da parte dei residenti. L'area si trova in classe III e non presenta fasce di transizione.

Misura n. 35

La misura n. 35 eseguita in via Castello, è stata fatta a seguito delle lamentele da parte dei residenti per il rumore generato dall'attività produttiva presente nel Comune limitrofo. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dalle attività antropiche e dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- **L'attività produttiva** presente in via Stradone, risulta da strumento urbanistico un'attività produttiva da trasferire, motivo per il quale si trova all'interno di una zona agricola ricadente in classe III.

Misura n. 36

Il rispetto dei limiti di zona è stata verificato attraverso il rilievo fonometrico eseguito lungo il confine dell'attività produttiva. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico intenso, dalle attività antropiche e dall'attività produttiva in funzione. Il valore misurato rispetta i limiti di zona in classe III.

- **L'edificio scolastico** presente in via Schio in località Marola si trova in una zona in classe II che confina con delle classi III interessate da edifici residenziali.

Misura n. 37

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico intenso e dalle attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- **L'attività produttiva sparsa** presente in via Grantortino confina con delle classi III per la presenza di terreni agricoli ed edifici residenziali sparsi. Per il contatto della classe V con la III è stata predisposta una fascia di transizione di 50 metri, scelta questa confermata dai rilievi fonometrici.

**Misura n. 38**

La misura n. 38 è stata eseguita lungo il confine dell'attività produttiva. Il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione, dal traffico locale e dalla attività commerciale in funzione. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

4.13 SOPRALLUOGHI

Durante i rilevamenti fonometrici non tutte le attività produttive hanno necessitato di un rilevamento fonometrico, in quanto al momento del sopralluogo non si sono rilevate sorgenti sonore specifiche.

S1_Zona industriale lungo via Italia Unita

La zona industriale presente lungo via Italia Unita, non necessita di un rilievo fonometrico. Dal sopralluogo effettuato è emerso che l'attività in questione è costituita negozi e uffici.

**S2_Zona industriale lungo via Italia Unita**

Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche. Infatti le attività svolte all'interno dell'area sono quelle legate al commercio e ad esercizi economici come le banche.

S3_Zona industriale lungo via Verdi

Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche, in quanto l'attività è dismessa da diverso tempo.

**S4_Zona industriale lungo via degli Alpini**

Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche, in quanto l'attività è dismessa da diverso tempo.

S5_Zona industriale lungo via dei Genieri

Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche. Le attività presenti risultano un centro di formazione.

**S6_ Zona industriale lungo via dei Genieri**

Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S7_ Attività produttiva in via Monza

L'attività produttiva presente in via Monza, non necessita di un rilievo fonometrico; in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche



S8_Actività produttiva in via Fornaci



L'attività non necessita di un rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S9_Actività produttiva in via Altire



L'attività non necessita di un rilievo fonometrico, infatti dal sopralluogo non risulta un'attività produttiva e non presenta attività e sorgenti rumorose specifiche.



S10_Actività produttiva in via Altire



L'attività non necessita di un rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S11_Zona industriale lungo via Prà Spineo



Questa parte della zona industriale risulta occupata da magazzini al suo interno non sono presenti sorgenti rumorose specifiche.

**S12_Actività produttiva in via Marconi**

L'attività produttiva presente in via Marconi non necessita di un rilevamento fonometrico, in quanto al momento del sopralluogo sia il ristorante che la discoteca risultano dismessi.

S13_Actività produttiva in via Po

L'attività produttiva sparsa presente in via Po, non necessita di un rilevamento fonometrico in quanto il sopralluogo ha evidenziato l'assenza di sorgenti rumorose specifiche. L'attività risulta un'autofficina e un rivenditore di automobili.

**S14_Actività produttiva in via Po**

L'attività produttiva sparsa presente in via Po, non necessita di un rilievo fonometrico, perché dal sopralluogo non risulta presente nessuna attività produttiva.

S15_Zona industriale via Giacomo Zanella

La zona industriale in parte risulta ancora libera da edificazione, pertanto l'assenza di sorgenti rumorose specifiche non ha richiesto un rilievo fonometrico.

**S16_Zona industriale in via Roma**

L'attività produttiva presente all'interno della zona industriale in via Roma al momento del sopralluogo è risultata essere un'attività commerciale, pertanto l'assenza di sorgenti sonore specifiche non ha reso necessario eseguire dei rilievi fonometrici.

S17_Actività produttiva in via Vedelleria

L'attività produttiva indicata dallo strumento urbanistico un allevamento avicolo, pertanto l'assenza di sorgenti rumorose specifiche non ha richiesto un rilievo fonometrico.



**S18_Actività produttiva in via Valproto**

L'attività produttiva indicata dallo strumento urbanistico risulta un'officina meccanica, pertanto l'assenza di sorgenti rumorose specifiche non ha richiesto un rilievo fonometrico.

S19_Actività produttiva in via Stradone

L'attività produttiva sparsa presente in via Stradone al momento del sopralluogo non presenta sorgenti sonore specifiche, di conseguenza non ha richiesto un rilievo fonometrico, risulta essere un allevamento.



S20_Actività produttiva in via Stradone




L'attività produttiva sparsa localizzata in via Stradone al momento del sopralluogo non ha presentato sorgenti sonore specifiche, di conseguenza non ha richiesto un rilievo fonometrico.



4.14 INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ EVIDENZIATE


A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche e rilievi fonometrici eseguiti sono emerse due situazioni di potenziale incompatibilità ed una situazione di possibile criticità.

La prima situazione di **potenziale incompatibilità** si trova lungo via Roma per il contatto della classe IV, rappresentata da attività commerciali e densità abitativa, con la classe II, costituita dalle pertinenze fluviali del Tesina. Questo salto di classe superiore ai 5 dBA, dai sopralluoghi effettuati non comporta interventi di risanamento, in quanto non risultano presenti sorgenti sonore specifiche. L'area dovrà comunque essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto, potrebbero verificarsi dei superamenti dei limiti nei confronti delle pertinenze del fiume Tesina.






La misura n. 21 è stata eseguita per verificare il rispetto dei limiti di zona dell'edificio scolastico in classe II presente in località Lerino, dove si ha il contatto con una classe IV costituita da edifici residenziali e attività commerciali, **potenziale incompatibilità**. Dal rilievo fonometrico eseguito, valore abbondantemente al di sotto dei limiti di classe, questa situazione di potenziale incompatibilità non richiede interventi di risanamento. L'area dovrà comunque essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto, potrebbero verificarsi dei superamenti dei limiti nei confronti dell'edificio scolastico.





La misura n. 18 eseguita in corrispondenza di un'attività produttiva presente lungo via Camisana ha rilevato una **possibile criticità**. La misura eseguita ha evidenziato un valore che si avvicina al limite massimo di immissione per la classe IV

Il trasferimento di questa attività previsto dallo strumento urbanistico non avverrà nel breve periodo, di conseguenza l'attività dovrà comunque essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto, potrebbero verificarsi dei superamenti dei limiti nei confronti degli edifici residenziali.





5. INTERVENTI DI RISANAMENTO

5.1 OBBLIGHI PREVISTI DALLA L. 447/95 E CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO

Di seguito si riporta un estratto dell'art. 7 della Legge Quadro 447/95 al qual si rimanda per il testo integrale:

1. *“Nel caso di superamento dei valori di attenzione (valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) nonché nella ipotesi di non poter rispettare il vincolo relativo al divieto di contatto diretto di aree in cui i rispettivi livelli equivalenti misurati nel periodo di riferimento differiscono di oltre 5 dBA, i comuni provvedono alla adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.*

I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale.

I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento dei servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e recepiscono anche il contenuto dei Piani di contenimento ed abbattimento del rumore redatti dalle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade.

2. *I piani di risanamento acustico devono contenere: l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate con la classificazione acustica; l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; l'indicazione della priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.*
3. *In caso di inerzia del Comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) (cioè l'incarico viene assunto dalla Regione).*



4. *Il piano di risanamento può essere adottato anche dai comuni nei quali non viene evidenziato il superamento di valori di attenzione, anche al fine di perseguire i valori di qualità.*
5. *Nei comuni con popolazione superiore a cinquanta abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del Comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza.”*